

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
90/C 42/01	Decisione del Consiglio, del 5 febbraio 1990, relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica	1
	Commissione	
90/C 42/02	ECU	4
90/C 42/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	5
	II Atti preparatori	
	Consiglio	
90/C 42/04	Parere conforme n. 2/90 del Consiglio, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio per la concessione di un prestito globale al Crediop (Consorzio di credito per le opere pubbliche) ai fini del finanziamento di programmi di investimento che contribuiscono a facilitare lo smercio dell'acciaio comunitario	6
90/C 42/05	Pareri conformi n. 3/90 e 5/90 espressi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per consentire alla Commissione di concedere i seguenti tre prestiti globali: — 5 miliardi di Pta (circa 38,512 milioni di ecu) al Banco de Crédito Industrial, Madrid (Spagna) — 50 milioni di £ (circa 74,012 milioni di ecu) a Midland Bank PLC (Regno Unito) — 30 milioni di DM (circa 14,444 milioni di ecu) a Westfalenbank Bochum (Repubblica federale di Germania)	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	Commissione	
90/C 42/06	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai servizi nel campo degli investimenti in valori mobiliari	7
90/C 42/07	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi	19
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
90/C 42/08	Bando di gara permanente relativo alla concessione di un aiuto al burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità	20

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 5 febbraio 1990

relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica

(90/C 42/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 77/454/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 di questa decisione, detto comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro e di un supplente per ciascuno di questi esperti; che, ai sensi dell'articolo 4 della medesima decisione, il mandato di questi esperti e supplenti ha una durata di tre anni;

considerando che, con decisione del 12 maggio 1986 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti di detto comitato per il periodo dal 12 maggio 1986 all'11 maggio 1989;

considerando che, con decisione del 23 febbraio 1987 ⁽³⁾, il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti spagnoli del medesimo comitato per il periodo fino all'11 maggio 1989;

considerando che ciascuno dei governi degli Stati membri ha presentato un elenco di candidati ai fini della nomina, della sostituzione o del rinnovo del mandato di tali membri titolari e supplenti,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica, per il periodo dal 5 febbraio 1990 al 4 febbraio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 27. 5. 1986, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. C 63 del 10. 3. 1987, pag. 5.

A. Esperti della professione in attività di servizio

	<i>Titolari</i>	<i>Supplenti</i>
Belgio:	Sig. Ludo GEENEN	Sig. André DETHY
Danimarca:	Sig.ra Birthe WERNBERG-MØLLER	Sig.ra Grethe SØRENSEN
Germania:	Sig.ra Barbara SCHWOCHERT	Sig.ra Margarete GRAMZOW
Grecia:	Sig.ra Vassiliki LANARA	Sig.ra Aspasia PAPADANTONAKI
Spagna:	Sig. Maximo A. GONZÁLEZ JURADO	Sig.ra Miriam OVALLE BERNAL
Francia:	Sig.na SARROUILHE	Sig.ra FERRA-MUYL
Italia:	Sig.ra Maria Guiseppina ASTORINO	Sig.ra Lucia CARCANGIU
Irlanda:	Sig. Fionn GALLAGHER	Sig.ra Miriam FAIR
Lussemburgo:	Sig.ra Monique BIRKEL	Sig. Marc ENGELDINGER
Paesi Bassi:	Sig.ra E. KRUIHOF	Sig.ra M. KRAMER
Portogallo:	Sig. José CORREIA AZEVEDO	Sig. Marcolino GALHARDO GRAMACHO
Regno Unito:	Sig. Tom KEIGHLEY	Sig.ra E.N.I. LAMB

B. Esperti degli istituti che impartiscono la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica

	<i>Titolari</i>	<i>Supplenti</i>
Belgio:	Sig.ra Annie SANTUCCI	Sig.ra M. VAN BEVEREN
Danimarca:	Sig.ra Kirsten Vibeke ROHDE	Sig. Bente SCHARFF SMITH
Germania:	Sig.ra Gertrud STÖCKER	Sig. Gerd DIELMANN
Grecia:	Sig.ra Dimitra CHALKIADAKI-KALAFATAKI	Sig.ra Stavroula CHAIMALA
Spagna:	Sig.ra Paloma GÓMEZ DÍAZ	Sig.ra Misericordia GARCÍA HERNÁNDEZ
Francia:	Sig.ra LEVIGNEUR	Sig.ra DREYER-MÜLLER
Italia:	Suor Odilia D'AVELIA	Sig.ra Margherita MAGLI
Irlanda:	Sig. Thomas P. KENNEDY	Sig.ra Patricia O'SULLIVAN
Lussemburgo:	Sig. Claude KUFFER	Sig. Marc SCHLIM
Paesi Bassi:	Sig. W. SPEETS	Sig.ra M.J.M. ADRIAANSEN
Portogallo:	Sig.ra Maria Isabel SOARES	Sig.ra Maria de LURDES SALES LUÍS
Regno Unito:	Prof. W. W. THOMPSON	Sig.ra Eileen WALKER

C. Esperti delle autorità competenti degli Stati membri

	<i>Titolari</i>	<i>Supplenti</i>
Belgio:	Sig.ra Anita SIMOENS-DE-SMET	Sig. Jan BRUSSELEERS
Danimarca:	Sig.ra Karenlene RAVN	Sig.ra Grete GORRISEN
Germania:	Sig. Hermann KURTENBACH	Sig. LINK

Grecia:	Sig.ra Eleni KALKANI	Sig.ra Eleni KAMBOURA-NIFLI
Spagna:	Sig. Juan MUÑOZ MANSILLA	Sig.ra Milagros HERRERO LÓPEZ
Francia:	Sig.ra Nicole QUIVRON	Sig. Bernard PERNET
Italia:	Sig.ra Silvia CASTORINA	Sig.ra Vittoria BELLI
Irlanda:	Sig.ra K. KEANE	Sig.ra M. DEEGAN
Lussemburgo:	Sig. Guy BOSSELER	Sig.ra Claudine FREICHEL-DURY
Paesi Bassi:	Sig.ra Mr. M.H. RUSELER-MEIJS	Sig. R. VERSTRATEN
Portogallo:	Sig.ra Maria Teresa QUINTÃO PEREIRA	Dr. Ana Maria DINIS COUTO
Regno Unito:	Sig. Colin RALPH	Sig.ra Denise DENNEHY

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

21 febbraio 1990

(90/C 42/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,6584	Peseta spagnola	132,041
Franco belga e lussemburghese finanziario	42,6584	Scudo portoghese	180,095
Marco tedesco	2,04346	Dollaro USA	1,22635
Fiorino olandese	2,30344	Franco svizzero	1,80763
Sterlina inglese	0,715279	Corona svedese	7,47519
Corona danese	7,87069	Corona norvegese	7,89889
Franco francese	6,93498	Dollaro canadese	1,47284
Lira italiana	1513,79	Scellino austriaco	14,3875
Sterlina irlandese	0,770996	Marco finlandese	4,81770
Dracma greca	193,113	Yen giapponese	178,274
		Dollaro australiano	1,62581
		Dollaro neozelandese	2,08456

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(90/C 42/03)

[Stabiliti il 20 febbraio 1990 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	3,244	Patrasso	3,301
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (¹)	Almendralejo	nessuna quotazione
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (¹)
Béziers	3,278	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	3,274	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,293	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (¹)
Nîmes	3,313	Villarrobledo	nessuna quotazione (¹)
Perpignan	3,183	Bordeaux	3,715
Asti	3,719	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	nessuna quotazione	Bari	2,642
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	3,494	Ravenna (Lugo, Faenza)	3,523
Treviso	3,376	Trapani (Alcamo)	3,112
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	3,670
Prezzo rappresentativo	3,286	Prezzo rappresentativo	3,482
R II			
Heraklion	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Calatayud	nessuna quotazione		
Falset	nessuna quotazione (¹)		
Jumilla	3,766		
Navalcarnero	nessuna quotazione (¹)		
Requena	nessuna quotazione		
Toro	nessuna quotazione		
Villena	nessuna quotazione (¹)		
Bastia	nessuna quotazione		
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	3,464		
Barletta	3,230		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	3,672		
	<hr/>		
	ECU/hl		
R III		A II	
Rheinpfalz-Rheinessen (Hügelland)	nessuna quotazione	Rheinpfalz (Oberhaardt)	46,402
		Rheinessen (Hügelland)	46,588
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (¹)
		Prezzo rappresentativo	46,427
		A III	
		Mosel-Rheingau	110,614
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (¹)
		Prezzo rappresentativo	110,614

(*) Dal 1° settembre 1989, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,24, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

PARERE CONFORME N. 2/90

del Consiglio, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio per la concessione di un prestito globale al Crediop (Consorzio di credito per le opere pubbliche) ai fini del finanziamento di programmi di investimento che contribuiscono a facilitare lo smercio dell'acciaio comunitario

(90/C 42/04)

Con lettera del 21 dicembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto al Consiglio delle Comunità europee di dare, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio il parere conforme per la concessione di un prestito globale al Crediop (Consorzio di credito per le opere pubbliche) ai fini del finanziamento di programmi di investimento che contribuiscono a facilitare lo smercio dell'acciaio comunitario.

Il Consiglio ha dato i pareri conformi richiesti nella 1 384^a sessione del 5 e 6 febbraio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Gérard COLLINS

PARERI CONFORMI N. 3/90 e 5/90

espressi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per consentire alla Commissione di concedere i seguenti tre prestiti globali:

- 5 miliardi di Pta (circa 38,512 milioni di ecu) al Banco de Crédito Industrial, Madrid (Spagna)
- 50 milioni di £ (circa 74,012 milioni di ecu) a Midland Bank PLC (Regno Unito)
- 30 milioni di DM (circa 14,444 milioni di ecu) a Westfalenbank Bochum (Repubblica federale di Germania)

(90/C 42/05)

Il Consiglio ha formulato i pareri conformi richiesti nella 1 384^a sessione del 5 e 6 febbraio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Gérard COLLINS

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai servizi nel campo degli investimenti in valori mobiliari

COM(89) 629 def. — SYN 176

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'8 febbraio 1990)

(90/C 42/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la presente direttiva è destinata a costituire uno strumento essenziale per la realizzazione, nel settore delle imprese di investimento, del mercato interno, deciso con l'Atto unico europeo e programmato nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi finanziari;

considerando che l'impostazione adottata consiste nel realizzare unicamente l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire al reciproco riconoscimento dell'autorizzazione e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine;

considerando che per motivi attinenti alla concorrenza leale è necessario garantire che le imprese di investimento che non siano enti creditizi abbiano facoltà di aprire succursali e di prestare servizi oltre frontiera, analogamente a quanto previsto dalla seconda direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio;

considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro

non concedano né revochino l'autorizzazione qualora elementi determinati, come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che un'impresa d'investimento ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro dove intende svolgere o svolge la maggior parte delle sue attività; che, per l'applicazione della presente direttiva, un'impresa d'investimento che sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sede legale e che gli Stati membri devono esigere che la sede centrale sia situata nello Stato membro in cui si trova la sede legale;

considerando che è inoltre necessario ed opportuno liberalizzare l'accesso alla qualità di membri delle borse valori e dei mercati degli strumenti finanziari a termine e delle opzioni negli Stati membri ospitanti per le imprese di investimento autorizzate a prestare i relativi servizi nel loro Stato membro d'origine;

considerando che il compito di vigilare sulla solidità finanziaria delle imprese d'investimento incomberà all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa in questione; che per consentire a dette autorità di svolgere pienamente tale compito è necessario adottare un'altra direttiva che coordini le norme in materia di rischio di mercato;

considerando che lo Stato membro d'origine può emanare disposizioni più rigorose di quelle stabilite negli articoli 3, 4, 10, 11 e 20 per quel che riguarda le imprese d'investimento autorizzate dalle proprie autorità competenti;

considerando che, grazie al riconoscimento reciproco, l'impostazione adottata permette alle imprese d'investimento autorizzate nel loro Stato membro d'origine di esercitare in tutta la Comunità l'insieme o parte dei servizi previsti nell'elenco allegato, tramite lo stabilimento di succursali o mediante la prestazione di servizi;

considerando che la prestazione dei servizi non ricompresi nell'elenco allegato è disciplinata dalle disposizioni generali del trattato relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi;

considerando che lo stato membro ospitante avrà la facoltà di esigere, relativamente all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, l'osservanza delle disposizioni specifiche del proprio sistema nazionale, legislativo o regolamentare, alle imprese che non sono autorizzate come imprese d'investimento nello Stato membro d'origine o ai servizi che non figurano nell'elenco allegato, purché queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e dette imprese o attività non siano soggette a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine;

considerando che gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni di legge di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante;

considerando che le procedure in materia di autorizzazione di succursali di imprese d'investimento autorizzate in paesi terzi continuano ad applicarsi nei loro confronti; che tali succursali non beneficiano della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 59, secondo comma del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite; che, comunque, le domande di autorizzazione di affiliate o dell'acquisizione di partecipazioni da parte di imprese disciplinate dalle leggi di paesi terzi sono assoggettate ad una procedura mirante a garantire un regime di reciprocità alle imprese d'investimento della Comunità nei paesi terzi in questione;

considerando che le autorizzazioni rilasciate ad imprese d'investimento dalle autorità nazionali competenti conformemente alle disposizioni della presente direttiva avranno portata comunitaria e non più soltanto nazionale e che decadranno le attuali clausole di reciprocità; che occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su base comunitaria; che tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma piuttosto, poiché la Comunità si propone di tenere i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari di paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione delle nuove domande di autorizzazione o nella limitazione delle nuove autorizzazioni;

considerando che il funzionamento armonioso del mercato interno dei servizi di investimento necessiterà, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare co-

operazione tra le autorità competenti degli Stati membri; che, per quel che riguarda l'esame dei problemi concernenti le singole imprese d'investimento, il comitato di contatto istituito dalla presente direttiva rimane la sede più appropriata; che tale comitato costituisce un contesto adeguato per l'informazione reciproca di cui alla presente direttiva;

considerando che in ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non sostituisce la collaborazione bilaterale istituita dalla presente direttiva; che le autorità competenti dello Stato membro ospitante, fatte salve le loro competenze di controllo, potranno continuare, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, a verificare che l'attività di un'impresa d'investimento sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato;

considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore dei servizi d'investimento, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva; che la Commissione, dopo aver consultato il comitato istituito dalla presente direttiva, effettuerà dette modifiche, alorquando si renderanno necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

- 1) «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE del Consiglio (*) diverso dagli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della stessa direttiva;
- 2) «servizio d'investimento»: qualsiasi servizio relativo ad uno qualsiasi degli strumenti elencati nell'allegato alla presente direttiva;
- 3) «impresa d'investimento»: una persona fisica o giuridica la cui attività consiste nel prestare servizi d'investimento;
- 4) «Stato membro d'origine»:
 - a) se l'impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro nel quale tale persona ha la sede principale di attività;

(*) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

- b) se l'impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale si trova la sede legale o, se l'impresa non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sede centrale;

TITOLO II

Armonizzazione delle condizioni d'autorizzazione

Articolo 3

- 5) «*Stato membro ospitante*»: lo Stato membro nel quale un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi;
- 6) «*succursale*»: sede di attività, giuridicamente dipendente da un'impresa d'investimento, che presta i servizi d'investimento per i quali l'impresa è stata autorizzata; più sedi di attività costituite in uno stesso Stato membro da un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro si considerano come un'unica succursale;
- 7) «*partecipazione qualificata*»: una partecipazione, diretta o indiretta, in un'impresa di investimento che rappresenti il 10 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto o che consenta di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa d'investimento in cui è detenuta una partecipazione;

Ai fini di questa definizione, nel contesto degli articoli 4 e 10, nonché ai fini degli altri livelli di partecipazione menzionati nell'articolo 10, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

- 8) «*impresa madre*»: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽²⁾;
- 9) «*affiliata*»: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'affiliata di un'affiliata è parimenti considerata affiliata dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;
- 10) «*membro di una borsa valori o di un mercato organizzato di titoli*»: qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta dalle competenti autorità di ciascun mercato organizzato del paese in questione e posta sotto la loro vigilanza.

Articolo 2

La presente direttiva si applica a tutte le imprese di investimento. Tuttavia alle imprese d'investimento che siano enti creditizi autorizzati ad eseguire operazioni in valori mobiliari in base alla loro licenza bancaria si applicano unicamente gli articoli 9, paragrafo 2, 11 e 13.

1. Le imprese d'investimento devono ottenere un'autorizzazione nello Stato membro di origine prima d'iniziare a prestare i servizi d'investimento. Tale autorizzazione è rilasciata dalle autorità dello Stato membro d'origine designate in conformità dell'articolo 17. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'impresa d'investimento può iniziare immediatamente a prestare i servizi d'investimento in questione, nonché qualsiasi altra attività ad essi accessoria.

2. Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale dettate dalle normative nazionali, le autorità competenti concedono l'autorizzazione unicamente se:

- l'impresa d'investimento dispone di un capitale iniziale sufficiente, ai sensi della direttiva, tenuto conto del tipo di servizio d'investimento in questione;
- le persone che dirigono di fatto l'attività dell'impresa d'investimento hanno una reputazione ed un'esperienza sufficientemente buone.

3. Gli Stati membri esigono inoltre che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa dell'impresa d'investimento.

4. Il richiedente riceve, entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione della concessione o del diniego dell'autorizzazione. In ogni caso il diniego deve essere motivato. Se non è comunicata nessuna decisione entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'autorizzazione si considera negata.

5. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata ad un'impresa d'investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando l'impresa d'investimento:

- a) non utilizza l'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare l'attività d'investimento per un periodo superiore a sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
- b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
- d) non possiede più risorse finanziarie sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza degli averi ad essa affidati;

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 62.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

e) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla normativa nazionale.

Articolo 4

Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un'impresa d'investimento di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità della medesima.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa d'investimento, esse non sono certe dell'idoneità di detti azionisti o soci.

Articolo 5

Gli Stati membri non applicano alle succursali di imprese d'investimento aventi la sede legale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività ed il suo esercizio, disposizioni determinanti un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di imprese d'investimento aventi la loro sede legale in uno Stato membro.

Articolo 6

Deve formare oggetto di consultazione preventiva delle autorità competenti dell'altro Stato membro interessato l'autorizzazione di un'impresa d'investimento che sia:

- affiliata di un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o
- affiliata dell'impresa madre di un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o
- controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro.

TITOLO III

Relazioni con paesi terzi

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:

a) di ogni autorizzazione di una affiliata, diretta o indiretta, la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato istituito dall'articolo 23;

b) di ogni acquisizione, da parte di una siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa d'investimento della Comunità, per effetto della quale quest'ultima impresa diventi un'affiliata della prima. La Commissione ne informa il comitato istituito dall'articolo 23.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad una affiliata, diretta o indiretta, di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle proprie imprese d'investimento nello stabilirsi o nell'esercitare attività in un paese terzo.

3. La Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima del termine dell'attuazione della presente direttiva e quindi periodicamente, una relazione in cui si esamina il trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese d'investimento comunitarie, nei termini di cui ai paragrafi 4 e 5, in materia di stabilimento e di esercizio delle attività di investimento e in materia di acquisizione di partecipazioni in imprese d'investimento di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, se del caso, con adeguate proposte.

4. La Commissione, qualora constati, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 o di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese d'investimento comunitarie un effettivo accesso al mercato, equivalente a quello concesso dalla Comunità alle imprese d'investimento di tale paese terzo, può presentare al Consiglio proposte per un mandato adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza equivalenti per le imprese d'investimento comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

5. La Commissione, qualora constati, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 o di altre informazioni, che in un paese terzo le imprese d'investimento comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale che offra possibilità di concorrenza pari a quelle delle imprese di investimento nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

Nei casi previsti al primo comma, può anche essere deciso in qualsiasi momento, oltre all'avvio dei negoziati secondo la procedura di cui all'articolo 23, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le decisioni in merito alle domande di autorizzazione, già presentate o future, e in merito all'acquisizione di

partecipazione da parte delle imprese madri, dirette o indirette, disciplinate dalla legislazione del paese terzo in questione. La durata dei provvedimenti non può superare i sei mesi.

Prima dello scadere del termine di sei mesi, e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere sul mantenimento in vigore dei provvedimenti.

Tale limitazione o sospensione non si applica alla costituzione di affiliate da parte di imprese d'investimento debitamente autorizzate nella Comunità o da parte di loro affiliate, né all'acquisizione di partecipazioni in imprese di investimento comunitarie da parte di tali imprese o affiliate.

6. Qualora la Commissione constati il verificarsi di una delle situazioni descritte ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri informano la Commissione stessa, a richiesta di quest'ultima:

- a) di ogni domanda di autorizzazione di un'affiliata diretta o indiretta le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;
- b) di ogni progetto — di cui siano informati conformemente all'articolo 10 — di acquisizione di partecipazione da parte di siffatte imprese in imprese di investimento della Comunità, per effetto della quali quest'ultime imprese diventerebbero affiliate delle prime.

Quest'obbligo d'informazione cessa appena sia concluso un accordo col paese terzo di cui al paragrafo 4 o 5 o quando cessino di applicarsi i provvedimenti di cui al secondo e terzo comma del paragrafo 5.

7. I provvedimenti adottati in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti alla Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'esercizio delle attività delle imprese di investimento.

TITOLO IV

Armonizzazione delle condizioni di esercizio dell'attività delle imprese d'investimento

Articolo 8

1. I fondi propri di un'impresa d'investimento non possono divenire inferiori al capitale iniziale necessario a norma dell'articolo 3 al momento dell'autorizzazione.
2. Gli Stati membri hanno facoltà di decidere che le imprese di investimento già esistenti al momento dell'attuazione della presente direttiva e i cui fondi propri non

raggiungano i livelli previsti per il capitale iniziale all'articolo 3 possano proseguire la loro attività. In tal caso i fondi propri non devono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto dopo la data di notifica della presente direttiva.

3. Se il controllo di un'impresa d'investimento, rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2, è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che la controllava precedentemente, i fondi propri di tale impresa devono raggiungere almeno il livello previsto per il capitale iniziale all'articolo 3.

4. Tuttavia, nel caso in cui due o più imprese d'investimento rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, formano oggetto di una fusione, in determinate circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, non è necessario che i fondi propri dell'impresa d'investimento risultante dalla fusione raggiungano il livello del capitale iniziale. Tuttavia i fondi propri della nuova impresa di investimento non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri delle imprese alla data della fusione, fintantoché non siano raggiunti i livelli previsti dall'articolo 3.

5. Qualora, tuttavia, nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, se le circostanze lo giustificano, concedere all'impresa d'investimento un periodo limitato entro il quale la stessa deve regolarizzare la sua situazione o cessare l'attività.

Articolo 9

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che l'impresa comunitaria d'investimento da esse autorizzata sia sempre conforme alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che le imprese d'investimento da esse autorizzate prendano sufficienti misure per far fronte al rischio di mercato, conformemente alle norme prescritte dalla direttiva.
3. La vigilanza sulla conformità alle condizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4 sarà di esclusiva competenza normativa delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, indipendentemente dal fatto che l'impresa d'investimento crei una succursale o preli servizi in un altro Stato membro.

Articolo 10

1. Gli Stati membri esigono da tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa d'investimento di informare preventivamente le autorità competenti precisando l'entità della partecipazione di cui trattasi. Tali persone sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti quando intendono aumentare la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da loro detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 %, oppure in modo che l'impresa d'investimento diventi una loro affiliata.

Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, alla luce della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa d'investimento, non sono certe dell'idoneità delle persone di cui al primo comma. Nei casi in cui non si oppongono al progetto, le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del medesimo.

2. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o un'impresa madre di un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro e se, in virtù di tale acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intenda detenere una partecipazione diventa un'affiliata o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preventiva di cui all'articolo 6.

3. Gli Stati membri stabiliscono che tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa d'investimento devono informarne preventivamente le autorità competenti. Tali persone sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti quando intendano diminuire una loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da loro detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 %, o 50 %, oppure in modo che l'impresa d'investimento cessi di essere una loro affiliata.

4. Le imprese d'investimento comunicano alle autorità competenti, non appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che facciano superare uno dei livelli di cui ai paragrafi 1 e 3 o scenda al di sotto di tali livelli.

Esse comunicano altresì, almeno un volta all'anno, l'identità degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime, quali risul-

tano, per esempio, dalle informazioni ricevute nel corso dell'assemblea generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in forza della normativa attinente alle società quotate in borsa.

5. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti adottino misure adeguate per porre termine a situazioni in cui l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 sia suscettibile di pregiudicare la gestione prudente e sana dell'impresa d'investimento. Tali misure possono segnatamente consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o soci in questione.

Misure analoghe saranno prese nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva stabiliti nel paragrafo 1. In caso di acquisizione di una partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre eventuali sanzioni che verranno adottate, dispongono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

Articolo 11

1. Gli Stati membri elaborano le norme prudenziali che le imprese d'investimento autorizzate dalle rispettive autorità competenti devono osservare in permanenza. La vigilanza in merito a tali norme è di esclusiva competenza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, indipendentemente dal fatto che l'impresa d'investimento costituisca una succursale in un altro Stato membro o vi presti dei servizi. Tali norme esigono che l'impresa d'investimento:

- abbia corrette procedure amministrative e contabili e affidabili meccanismi interni di controllo;
- provveda affinché i valori mobiliari appartenenti agli investitori siano gestiti separatamente dai suoi propri;
- salvo se l'impresa d'investimento è un ente creditizio, provveda affinché il denaro appartenente agli investitori sia contabilizzato separatamente in conti distinti da quelli dell'impresa stessa;
- partecipi ad un sistema generale di indennizzo destinato a tutelare gli investitori che non possono recuperare i loro crediti per il fallimento o l'insolvenza dell'impresa d'investimento o prenda singole misure che offrano agli investitori una tutela equivalente. In attesa di ulteriore armonizzazione dei sistemi di indennizzo le succursali di imprese d'investimento sono soggette al sistema di indennizzo in vigore nello Stato membro ospitante a condizione che il versamento del contributo a detto sistema sia calcolato in

base al reddito prodotto dall'attività d'investimento esercitata in detto Stato;

- fornisca alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tali informazioni su richiesta di tali autorità e ad intervalli stabiliti dalle stesse (tuttavia non inferiori al trimestre) affinché esse possano valutarne la solidità finanziaria, compresa l'adeguatezza delle misure prese per far fronte al rischio del mercato;
- disponga la tenuta di idonei registri relativi alle operazioni effettuate che devono essere almeno sufficienti a consentire alle autorità dello Stato membro d'origine di controllare l'osservanza delle norme prudenziali della cui applicazione sono responsabili, comprese quelle relative al rischio del mercato. Tali registri sono conservati per periodi stabiliti dalle autorità competenti;
- sia organizzata in modo che i conflitti d'interessi tra l'impresa e i suoi clienti o tra singoli clienti non nuociano agli interessi dei clienti stessi.

2. Gli Stati membri possono non applicare le norme di cui al paragrafo 1, secondo, terzo e quarto trattino, quando il servizio è fornito ad investitori commerciali o di professione o quando il servizio d'investimento non comporta, da parte dell'impresa d'investimento, il margine di denaro o titoli per conto dei clienti.

TITOLO V

Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi

Articolo 12

1. Gli Stati membri ospitanti provvedono a che qualsiasi servizio d'investimento, insieme alle attività ad esso accessorie, possa essere prestato nei loro territori, secondo le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16, mediante la creazione di una succursale o mediante libera prestazione dei servizi, da un'impresa d'investimento autorizzata a prestarlo ai sensi della presente direttiva dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

2. Gli Stati membri ospitanti non possono subordinare lo stabilimento di una succursale o la libera prestazione di servizi di cui al precedente paragrafo 1 ad autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale, né ad altra misura di effetto equivalente.

Articolo 13

1. Salvo l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 12, gli Stati membri ospitanti provvedono a che le imprese d'investi-

mento, autorizzate dalle competenti autorità del loro Stato membro d'origine a prestare servizi di intermediazione, negoziazione e market-making, possano divenire, direttamente o indirettamente, membri delle borse valori e dei mercati organizzati di titoli degli Stati membri ospitanti in cui vengono prestati tali servizi, nonché partecipare ai sistemi di compensazione e di liquidazione che sono ivi a disposizione dei membri di tali borse valori e mercati organizzati.

2. Al fine di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ospitanti provvedono a che le imprese d'investimento di cui a tale paragrafo abbiano la facoltà di diventare:

- membri diretti delle borse valori o dei mercati organizzati di titoli degli Stati membri ospitanti, costituendovi una succursale; o
- membri indiretti costituendovi un'affiliata o acquistando un'impresa che ne sia già membro.

In tali casi, l'acquisizione della qualità di membro è condizionata al rispetto delle norme dello Stato membro ospitante disciplinanti la struttura e la organizzazione della borsa valori e del mercato organizzato di titoli, nonché i sistemi di compensazione e di liquidazione.

3. Se il funzionamento della borsa valori o del mercato organizzato di titoli dello Stato membro ospitante non richiede la presenza fisica, le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 possono diventarne membri in modo analogo senza avere uno stabilimento in tale Stato. Gli Stati membri d'origine permettono alle borse valori e ai mercati ospitanti di fornire nel loro territorio adeguati mezzi tecnici affinché le loro imprese d'investimento possano diventare membri della borsa valori o del mercato ospitanti conformemente al presente paragrafo.

4. Gli Stati membri ospitanti analogamente provvedono a che le imprese d'investimento, autorizzate dalle competenti autorità del loro Stato membro d'origine a negoziare strumenti finanziari a termine e opzioni, possano divenire membri delle borse di strumenti finanziari a termine e opzioni e membri delle stanze di compensazione dello Stato membro ospitante alle stesse condizioni previste nei precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 14

1. Oltre a soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 3, un'impresa d'investimento che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro comunica tale progetto alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

2. Gli Stati membri esigono che ogni impresa d'investimento che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro fornisca, all'atto della comunicazione di cui al paragrafo 1, le seguenti informazioni:

- a) lo Stato membro nel cui territorio l'impresa intende stabilire la succursale;
- b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati i tipi di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;
- c) il recapito nello Stato membro ospitante ove possono esserle richiesti i documenti;
- d) i nominativi dei dirigenti della succursale.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine, a meno che non abbiano motivo di dubitare, con riferimento alle attività previste, dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria dell'impresa d'investimento, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dal ricevimento delle stesse, e avvisano al riguardo l'impresa d'investimento interessata.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano altresì l'ammontare dei fondi propri dell'impresa d'investimento.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, comunicano le ragioni del rifiuto all'impresa d'investimento interessata entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni. Tale rifiuto o la mancata risposta è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

4. Prima che la succursale di un'impresa d'investimento inizi ad operare, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3, per predisporre la vigilanza sull'impresa d'investimento in conformità dell'articolo 16 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

5. La succursale può essere stabilita e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

6. In caso di prevista modifica dei particolari comunicati a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa d'investimento comunica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro d'origine possano pronunciarsi ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 15

1. Ogni impresa d'investimento che intenda esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro, nel quadro della libera prestazione di servizi, notifica alle autorità competenti dello Stato membro d'origine i servizi d'investimento che intende prestare.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la notifica di cui al paragrafo 1, entro un mese dal ricevimento di quest'ultima.

Articolo 16

1. Gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini statistici, che tutte le imprese d'investimento aventi una succursale nel loro territorio presentino periodicamente alle loro autorità competenti una relazione sulle operazioni effettuate nel loro territorio.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che un'impresa d'investimento, la quale abbia succursali o presti servizi nel loro territorio, non ottempera alle disposizioni di legge adottate da detto Stato in attuazione di disposizioni della presente direttiva implicanti la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, esigono che l'impresa di investimento in questione ponga termine a tale situazione irregolare.

3. Se l'impresa d'investimento in questione non prende le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le opportune misure affinché l'impresa d'investimento in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4. Se l'impresa d'investimento persiste nell'infrazione alle disposizioni di legge di cui al paragrafo 2 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato, lo Stato membro ospitante, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, può adottare provvedimenti adeguati per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'impresa d'investimento in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle imprese d'investimento i documenti legali necessari ai fini di tali provvedimenti.

5. Le disposizioni precedenti lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri ospitanti di adottare provvedimenti adeguati per prevenire o reprimere le irregolarità, commesse nel loro territorio, che siano contrarie alle disposizioni di legge da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire alle imprese d'investimento in questione di avviare nuove operazioni nel loro territorio.

6. Qualsiasi provvedimento adottato a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 e che comporti sanzioni o restrizioni per le attività dell'impresa d'investimento deve essere debitamente motivato e comunicato all'impresa d'investimento interessata. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato adottato.

7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e delle altre persone cui sono prestati i servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri devono essere informate di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure.

8. In caso di revoca dell'autorizzazione l'autorità competente dello Stato membro ospitante è informata e adotta provvedimenti adeguati per impedire all'impresa d'investimento in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi degli investitori. Ogni due anni la Commissione presenta un rapporto su tali casi al comitato istituito ai sensi dell'articolo 23 della presente direttiva.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi di diniego ai sensi dell'articolo 14 o nei quali siano stati adottati provvedimenti a norma del paragrafo 4. Ogni due anni la Commissione presenta un rapporto su tali casi al comitato istituito dall'articolo 23 della presente direttiva.

10. Il presente articolo non osta a che le imprese d'investimento autorizzate in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da esse offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino le norme disciplinanti la forma e il contenuto di tale pubblicità adottate nell'interesse generale.

TITOLO VI

Autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza

Articolo 17

1. Gli Stati membri designano le autorità cui compete lo svolgimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Ne informano la Commissione indicando qualsiasi ripartizione di tali funzioni.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 devono essere pubbliche autorità o enti ufficialmente ammessi dal diritto nazionale o dalle pubbliche autorità a partecipare al sistema di vigilanza vigente nello Stato membro in questione.

3. Le autorità interessate devono disporre di tutti i poteri necessari a svolgere le loro funzioni.

Articolo 18

1. Qualora vi siano varie autorità competenti nello stesso Stato membro, esse devono collaborare strettamente per la vigilanza delle attività delle imprese d'investimento ivi operanti.

2. Gli Stati membri devono permettere che tale collaborazione avvenga anche tra tali autorità competenti e le pubbliche autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi, sugli altri istituti finanziari e sulle compagnie d'assicurazione per quanto riguarda gli enti su cui vigilano.

3. Qualora i servizi d'investimento siano prestati in via transfrontaliera o mediante la creazione di succursali in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente per la vigilanza sulle attività delle imprese d'investimento in questione. Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni, concernenti la gestione e la proprietà di tali imprese, atte a facilitare la vigilanza e l'esame delle condizioni d'autorizzazione, nonché tutte le informazioni che possono facilitare il controllo su tali imprese.

Articolo 19

1. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché, nei casi in cui un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro eserciti nel loro territorio la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possano, dopo aver preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere esse stesse o tramite persone all'uopo nominate alla verifica in loco delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono parimenti richiedere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto tale richiesta devono darvi seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendo esse stesse a tale verifica, o permettendo alle autorità che hanno presentato la richiesta di procedervi, oppure permettendo ad un revisore contabile od esperto di procedervi.

3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a verifiche in loco nelle succursali stabilite sul loro territorio.

Articolo 20

1. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti che agiscono per conto delle autorità competenti, l'obbligo del segreto d'ufficio. Quest'obbligo comporta che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell'esercizio delle funzioni, non possono essere rivelate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o globale e in modo che non possano essere identificate le singole imprese d'investimento, fatte salve le disposizioni penali.

Tuttavia, qualora un'impresa di investimento sia stata dichiarata fallita o sia soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati in tentativi per salvare l'impresa stessa possono essere rivelate nei procedimenti civili o commerciali.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dei vari Stati membri e le pubbliche autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri istituti finanziari sono autorizzate a scambiarsi informazioni a norma dell'articolo 18 allorché ciò risulti opportuno per un efficiente svolgimento delle rispettive funzioni. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano scambi di informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle di cui al presente articolo.

4. Le autorità competenti che, in forza dei paragrafi 1 o 2, ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

— per verificare l'adempimento delle condizioni alle quali è soggetto l'accesso all'attività degli enti su cui vigilano e per facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi interni di controllo, o

— per l'irrogazione di sanzioni;

— nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente, o

— nel caso di procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell'articolo 21.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano, all'interno di uno stesso Stato membro o tra Stati membri, allo scambio di informazioni fra le autorità competenti e:

— le autorità preposte alla vigilanza dei mercati finanziari;

— gli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese d'investimento e in altre procedure analoghe;

— le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese d'investimento e di altri istituti finanziari,

nello svolgimento delle loro funzioni di vigilanza, né alla trasmissione agli organismi che amministrano i regimi di indennizzo, delle informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni. Le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d'ufficio in conformità del paragrafo 1.

6. Inoltre, fatti salvi i paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la comunicazione di talune informazioni ad altri servizi dell'amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli enti creditizi, sulle istituzioni finanziarie, sulle imprese d'investimento e sulle compagnie d'assicurazione, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi.

Tuttavia, tali informazioni possono essere comunicate unicamente quando sia necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Cionondimeno gli Stati membri provvedono a che le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute attraverso le verifiche in loco di cui all'articolo 19 non siano rivelate nei casi previsti dal presente paragrafo, se non con l'accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata la verifica.

Articolo 21

Gli Stati membri provvedono a che, avverso le decisioni adottate nei riguardi di imprese d'investimento conformemente a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate ai sensi della presente direttiva, sia possibile promuovere azione giurisdizionale. Tale disposizione vale anche per i casi in cui una domanda d'autorizzazione è da considerarsi respinta a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 22

Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni di diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano erogare sanzioni nei confronti delle imprese d'investimento — o di coloro i quali abbiano l'effettivo controllo dell'attività di tali imprese — che abbiano violato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell'attività, o adottare a loro carico provvedimenti diretti specificatamente a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

TITOLO VII

Disposizioni finali*Articolo 23*

1. Sono adottati secondo la procedura prevista al paragrafo 2 gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda:

- l'ampliamento del contenuto dell'elenco figurante in allegato o l'adeguamento della terminologia dell'elenco in considerazione degli sviluppi sui mercati finanziari;
- la modifica dell'ammontare del capitale iniziale di cui all'articolo 3 in considerazione degli sviluppi economici e monetari;
- le materie nelle quali le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni di cui all'articolo 18;
- il chiarimento delle definizioni, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;
- il chiarimento delle definizioni al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, degli sviluppi sui mercati finanziari;
- l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni in conformità dei provvedimenti ulteriori concernenti le imprese d'investimento e le materie connesse.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è approvato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti

degli Stati membri in seno al comitato è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 24

1. Le imprese d'investimento già autorizzate a prestare servizi d'investimento nel loro Stato membro d'origine prima del termine di attuazione della presente direttiva si considerano autorizzate ai sensi della presente direttiva purché l'autorizzazione sia stata accordata in base a condizioni equivalenti a quelle stabilite nell'articolo 3, paragrafo 2 e nell'articolo 4.

2. Si presume che le succursali, che hanno iniziato l'attività secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicative della presente direttiva, siano già state assoggettate alle procedure di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3. Ad esse si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, l'articolo 12, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16 e l'articolo 19.

3. L'articolo 15 non pregiudica i diritti acquisiti, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, dalle imprese d'investimento che operano attraverso la prestazioni di servizi.

Articolo 25

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO***Servizi d'investimento che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva****SEZIONE A****Servizi**

1. Intermediazione finanziaria cioè l'accettazione di ordini, da parte di investitori, relativi ad uno o a tutti gli strumenti che figurano nella parte B e/o l'esecuzione dei medesimi in borsa o su un mercato organizzato in qualità di agente dietro pagamento di una commissione;
2. Negoziazione a proprio conto e rischio: cioè l'acquisto e la vendita a proprio conto e rischio di uno o di tutti gli strumenti che figurano nella parte B allo scopo di beneficiare dello scarto tra corso denaro e corso lettera;
3. «Market-making»: cioè il mantenere un mercato per uno o per tutti gli strumenti che figurano nella parte B negoziandoli sulla base di un impegno a quotare un prezzo di acquisto e uno di vendita;
4. Gestione del portafoglio: cioè la gestione, a titolo oneroso, di portafogli costituiti da uno o tutti gli strumenti che figurano nella parte B eseguita separatamente per singoli investitori;
5. Organizzazione o offerta di servizi di sottoscrizione per emissioni degli strumenti di cui al punto 1 della parte B e relativa distribuzione al pubblico;
6. Consulenza a titolo professionale in materia di investimenti prestata ad investitori individualmente o in base a sottoscrizione privata in relazione ad uno o a tutti gli strumenti che figurano nella parte B;
7. Custodia e amministrazione degli strumenti che figurano nella parte B diversa da quella connessa alla gestione di un sistema di compensazione;

PARTE B**Strumenti**

1. Valori mobiliari trasferibili comprese le parti dei fondi comuni d'investimento in valori mobiliari trasferibili;
 2. Strumenti del mercato monetario (compresi i certificati di deposito e i documenti eurocommerciali);
 3. Strumenti finanziari a termine e opzioni;
 4. Strumenti inerenti al tasso di cambio e al tasso d'interesse.
-

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾*COM(89) 560 def. — SYN 145**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 novembre 1989, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)**(90/C 42/07)***Proposta modificata**

Gli articoli da 1 a 12 restano immutati.

All'articolo 12, è aggiunto il paragrafo 3, lettere a) e b):

- «a) Ogni tre anni e per la prima volta tre anni dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri redigono una relazione sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi sul loro territorio e la inviano alla Commissione che la trasmette agli altri Stati membri.
- b) Ogni tre anni la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione della presente direttiva.»

Gli articoli 13 e 14 restano immutati.

L'articolo 15 è soppresso.

Gli articoli da 16 a 19 restano immutati.

Gli allegati restano immutati.

⁽¹⁾ GU n. C 295 del 19. 11. 1988 [COM(88) 391 def. — SYN 145].

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), Bruxelles
 Direktoratet for Markedsordningerne, København
 Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Frankfurt am Main
 Service for the Management of agricultural products (YDAGEP), Athens
 Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), Madrid
 Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), Paris
 Department of Agriculture and Food, Dublin
 Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Roma
 Service d'économie rurale (SER), Luxembourg
 Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB), Hoensbroek
 Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP), Reading, Berks

Bando di gara permanente relativo alla concessione di un aiuto al burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità

(90/C 42/08)

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione (*), i suddetti organismi d'intervento indicano una gara permanente per la concessione di un aiuto al burro concentrato ottenuto a partire dal burro o dalla crema provenienti dal mercato e destinato al consumo diretto nella Comunità.

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara particolare scade il 13. 3. 1990, alle ore 12. Le condizioni particolareggiate della presente gara sono state definite dagli organismi di intervento suindicati. Ogni interessato, stabilito nella Comunità, può prenderne conoscenza rivolgendosi, secondo il caso, ad uno dei seguenti indirizzi:

— Office Belge de l'Économie et de l'Agriculture Secteur «produits et industries agricoles et alimentaires»
 — rue de Trèves, 82
 B-1040 Bruxelles
 tel.: 32 2 230 17 40
 telex: 24076 e 65567
 telefax: 32 2 230 25 33

— Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw Sektor «Landbouw-en Voedingsprodukten en- Industrieën» — Trierstraat 82
 B-1040 Brussel
 tel.: 32 2 230 17 40
 telex: 24076 e 65567
 telefax: 32 2 230 25 33

— EF-direktoratet — Frederiksborggade 18
 DK-1360 København K
 tel.: 45-33 92 70 00
 telex: 15137 EFDIR-DK
 telefax: 45 33 92 69 48

— Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) — Adickesallee 40
 D-6000 Frankfurt am Main
 tel.: 49 691 56 40
 telex: 411 727 et 411 156
 telefax: 1564651
 teletex: 699 07 32

— Service for the Management of agricultural products (YDAGEP)-241, Aharnon Street
 GR-Athens
 tel.: 30 1 862 64 15 e 865 64 39
 telex: 221738

— Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
 Calle de Beneficencia 8
 E-28004 Madrid
 tel.: 34 1 522 29 61 e 521 65 30
 telex: 23427 — 41818 SENPA E
 telefax: 34 1 521 98 32

— Société Interlait
 28/32 boulevard de Grenelle
 F-75737 Paris Cedex 15
 tel.: 33 1 40 58 70 00
 telex: 206652
 telefax: 33 1 45 79 28 49

— Department of Agriculture and Food, Dairying (Trade) Division, Agriculture House
 Kildare Street — IRL-Dublin 2
 tel.: 353 1 78 90 11
 telex: 93 607 agri-ei
 telefax: 353 1 616 263

(*) GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

-
- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) — Via Palestro 81 — I-00198 Roma
tel.: 39 6 47 49 91
telex: 61 30 03 AIMA (I) et 62 03 31 AIMA (I)
 - Service d'économie rurale, section de l'économie laitière — 115 rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
tel.: 352 47 84 17
telex: 25 37 AGRIM LU
telefax: 352 46 40 27
 - Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau
Burg Kessenplein 3 — Postbus 960 —
NL-6430 AZ Hoensbroek
tel.: 31 45 23 83 83
telex: 56 396
telefax: 31 45 22 27 35
 - Internal Market Division, Intervention Board for Agricultural Produce — Fountain House — 2
Queens Walk — UK-Reading Berks RG1 7QW
tel.: 44 734 58 36 26
telex: 848 302
telefax: 44 734 58 36 26 int. 2370
-

CEDEFOP — CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

GIOVANI IN TRANSIZIONE — L'INVESTIMENTO LOCALE

Un manuale sull'integrazione sociale e professionale dei giovani: iniziative locali e regionali

Nel corso dell'ultimo decennio sono state prese, a livello europeo e nell'ambito dei singoli Stati membri, diverse iniziative per assistere i giovani nella fase di passaggio dalla scuola alla vita attiva. Anche di recente è stata nuovamente sottolineata l'importanza di procedere ad uno sviluppo integrato dei servizi forniti a livello locale per assistere i giovani nella fase di transizione dalla scuola alla vita attiva. Quest'ultima pubblicazione del CEDEFOP elabora alcune proposte per promuovere questa attività di sviluppo integrato.

Il manuale è stato preparato in seguito ad uno scambio di informazioni e di esperienze fra responsabili di progetto ed operatori di settore appartenenti a 6 Stati membri. Le proposte di intervento vengono illustrate da una serie di grafici.

182 pagine

Pubblicato in ES, DE, EN, GR, FR, IT, NL.

N. di catalogo: HX-46-86-581-IT-C ISBN: 92-825-6879-2

Prezzo (esclusa IVA) nel Lussemburgo:

ECU 4 — Lit 6 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
(versione italiana)

Quest'opera comprende:

- 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi);
- nove lingue: danese, tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, spagnolo, greco e portoghese.

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella nuova tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione in una delle nove lingue.

La nomenclatura della nuova tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci» entrato in vigore il 1° gennaio 1988;

- la corrispondenza nelle nove lingue (dizionario multilingue specializzato) grazie a un numero-chiave comune (numero CUS);
- le possibilità di conoscere il numero CAS (Chemical Abstracts Registry Number).

Le denominazioni chimiche permettono l'accesso alla banca di dati chimici delle Comunità europee (ECDIN).

643 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-52-88-348-IT-C ISBN: 92-825-7921-2

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Ogni volume unilingue:

ECU 33,75 Lit 51 500

Per tutte le nove lingue:

ECU 232 Lit 353 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L'INFORMATISATION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Europe sociale — Supplément 4/88

Les suppléments d'Europe sociale consacrés aux implications sociales de la mutation technologique ont traité jusqu'ici d'une série de technologies de production et d'information appliquées aux procédés industriels ou aux services.

Le présent numéro, en revanche, aborde un domaine assez particulier et peu exploré, à savoir l'informatisation de l'administration publique.

La Commission des Communautés européennes étant elle-même une administration publique qui connaît des problèmes parfois plus complexes que les administrations nationales, ce supplément fait précéder les rapports nationaux d'un aperçu des programmes, problèmes et implications socio-organisationnelles de la technologie informatique au niveau de la Commission.

163 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-88-004-FR-C ISBN: 92-825-8547-6

Prix au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

5,10 écus



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

